

della Congregazione Concistoriale, card. Gaetano De Lai, che dallo stesso Papa Benedetto XV.

A seguito di tutto ciò, la sede del seminario diocesano venne provvisoriamente installata, nel corso accademico 1919-1920, nella residenza del cotonificio veneziano di Torre di Pordenone, per poi trasferirsi definitivamente nella nuova proprietà di villa Scholl, il cui acquisto era caldamente incoraggiato da Roma.

L'autore ha svolto un lavoro accurato e molto ben documentato sulla storia del Seminario, e le abbondanti e belle illustrazioni che il libro contiene, accompagnano il lettore attraverso i diversi momenti del lungo percorso. L'editoria ha scelto, infine, una veste tipografica di primo livello che fa onore al contenuto e alla fatica del lavoro.

*Juan Ignacio Arrieta*

REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA. OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO REGIONALE, *Regioni e confessioni religiose. Atti del seminario di studio. Milano, 12 aprile 2002*, Centro Ambrosiano, Milano, 2003, p. 120.

Prima di affrontare i contenuti del seminario di studio su «Regioni e Confessioni religiose», è opportuno soffermarsi sul soggetto che l'ha promosso: l'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale della Regione Ecclesiastica lom-

barda. In proposito, la prefazione dell'allora Responsabile, ora Vescovo Ausiliare e Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Milano, Mons. Carlo Redaelli, è assai utile per conoscere finalità ed attività intra — ed extra-ecclesiali di questo organismo, «il primo in Italia, se si eccettua l'analogo organismo sorto a livello nazionale presso la Conferenza Episcopale Italiana» (p. 9); di esso viene anche pubblicato in appendice lo statuto (cfr. pp. 93-96). Il tema trattato nel seminario dà regione dell'esistenza e dell'azione di una tale istituzione, ormai presente anche in altre regioni ecclesiastiche italiane.

Come ricorda Mons. Redaelli, «la riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con la redistribuzione di competenze tra Stato e Regioni; la vicenda, discussa ed emblematica, della legge lombarda sugli oratori; la predisposizione di un nuovo statuto regionale, sono state occasioni che hanno reso ancor più urgente questo convegno» (p. 11). Esso ha inteso affrontare alcuni quesiti: «come le Regioni si rapportano con le confessioni religiose? C'è una possibilità d'incontro: solo se prevista da leggi dello Stato, quindi solo all'interno di ipotesi quadro? Solo su materie specifiche o in generale su tutte le materie di competenza religiosa?» (p. 22).

Nella prima relazione del seminario, il prof. Giorgio Pastori, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha trattato il

concludersi precipitosamente a causa dell'inizio delle ostilità. Il clero e i seminaristi in età militare vennero mobilizzati, e la stessa sede del Seminario a Portogruaro precettata dall'esercito e adibita ad uso di ospedale (476).

Con la rotta di Caporetto, il 24 ottobre 1917, inizia infatti una sfrenata fuga della popolazione civile dalle città, e in particolare da Portogruaro, che trascina con sé i principali esponenti del clero e dei ceppi più alti della società. Il vescovo mons. Isola, il segretario personale e la maggioranza dei sacerdoti diocesani rimasero tuttavia ai loro posti, cercando di provvedere alle necessità spirituali dei fedeli, e talvolta anche a quelle organizzative e materiali, dettate dal quasi totale smantellamento della struttura civica.

La ritirata da Portogruaro dell'esercito invasore, all'inizio di novembre 1918, diede però occasione ad un tragico e ingiusto evento strettamente legato col seminario e con la vita diocesana. Nelle prime ore successive alla ripresa della città da parte delle truppe italiane, il vescovo venne ingiustamente accusato di collaborare con l'occupante austriaco per fatti che soltanto mettevano in rilievo l'esercizio celante del ministero, senza distinzione di gruppi o nazionalità. Dopo una umiliante perquisizione nel vescovato, il vescovo e i suoi assistenti vennero tacciati di essere «affamatori del popolo, austriacanti». Cacciato a calci dal palazzo, che venne dato al saccheggio

e derubato di quanto conteneva — compreso il denaro dato in custodia al vescovo da alcune famiglie della città che si erano date alla fuga l'anno precedente —, il vescovo venne percosso, oltraggiato e trascinato fuori di casa e della città. Un cappellano militare riuscì alla fine a strapparli dalla folla e a metterlo al sicuro.

Non venne ignorato dal vescovo l'atteggiamento di alcune persone della città che si erano date da fare per tergiversare a danno del vescovo la normale attività pastorale di un rappresentante di Cristo, che aveva esercitato il ministero anche nei confronti dei fedeli appartenenti all'esercito di occupazione, o aveva cercato di evitare alla Chiesa le requisizioni dei soldati in armi. Né il mancato soccorso di alcune autorità civili ben a conoscenza del limpido e pastorale atteggiamento del vescovo durante l'anno di occupazione degli austriaci.

Dal saccheggio dell'episcopato rimase danneggiato anche il seminario, del quale si poté unicamente salvare la biblioteca.

Anche se il vescovo riuscì a far aprire una inchiesta in riparazione della giustizia infranta, e a tutela della sua «dignità di vescovo e di italiano», la gravità dei fatti lo persuase ad attivarsi per trasferire la sede vescovile e il Seminario da Portogruaro a Pordenone: un trasferimento che veniva da tempo consigliato per ragioni pastorali, e per lo sviluppo della città di Pordenone. Così venne subito inteso dalla Santa Sede, sia dal prefetto

tema del rapporto tra Regioni e Confessioni religiose nel nuovo ordinamento costituzionale (cfr. pp. 25-34. In appendice si trova il nuovo testo del Titolo V della Parte II della Costituzione italiana, a seguito dell'approvazione delle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 2: cfr. pp. 85-92). Il docente ha illustrato il nuovo assetto delle competenze di Stato e Regioni, soffermandosi in particolare sulla riserva all'esclusiva legislazione dello Stato dei rapporti tra la Repubblica e le Confessioni religiose. Per comprendere tale norma, il relatore distingue tra i « rapporti di garanzia o di libertà » (cioè quelli « ordinati a garantire e proteggere la libertà intesa come indipendenza della Chiesa cattolica o come autonomia delle altre Confessioni » (p. 28) e i « rapporti di collaborazione/partecipazione fra istituzioni pubbliche e Chiesa cattolica o altre Confessioni religiose » (che « corrispondono ad un rapporto che la Chiesa o le singole Confessioni, nella loro indipendenza o autonomia, intendono recare o che viene loro richiesto o consentito di recare dalle istituzioni pubbliche al perseguimento delle finalità costituzionali e delle altre finalità di pubblico interesse » (pp. 30-31). Per quanto riguarda il primo tipo di rapporti, « l'intervento regionale non può riguardare altro che aspetti organizzativi ed operativi, di attuazione di una disciplina sostanziale di tali rapporti necessariamente unitaria sul piano nazionale »

(p. 29). Invece, l'altro tipo « resta vincolato nel suo fondamento, nei suoi principi di metodo, per i profili religiosi alla legislazione costituzionale e statale specifica in sede nazionale, ma poi può essere disciplinato secondo la rispettiva competenza statale o regionale per materia » (p. 31). Il prof. Pastori conclude la sua relazione, riferendosi ad ambiti e modalità (in particolare l'intesa o l'accordo) della disciplina di regionale su materie oggetto di rapporti di collaborazione fra le Regioni stesse e le Confessioni religiose.

Nella seconda relazione del seminario, il prof. Giacomo Garancini, dell'Università Statale di Milano, si è soffermato sui « modelli di rapporto Regione e Confessioni religiose a partire dalle esperienze attuate e alla luce della nuova normativa (cfr. pp. 37-52). Egli analizza anzitutto la questione della legittimazione delle Regioni ad emanare provvedimenti legislativi o amministrativi in « materia ecclesiastica », che, alla luce dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984 e del nuovo Titolo V della Costituzione, si può considerare come autonoma e non delegata dallo Stato. Ad esso è data competenza sulla « materia generale relativa allo *status* della (o di) Confessione religiosa (garanzia dei diritti di libertà, separazione, autonomia), mentre sarà la Regione ad avere competenza in relazione al *modus* o ai vari *modi* di attività » (p. 43). Quanto alla legittimazione della controparte religiosa, si fonda an-

ch'essa sull'Accordo di revisione del Concordato, sugli articoli 7 ed 8 della Costituzione, ma anche sul fatto che le Confessioni religiose possono essere considerate tra le «formazioni sociali», di cui parla l'art. 2 della Costituzione. Per il relatore il concetto di «materia ecclesiastica», oggetto delle relazioni fra Regioni e Confessioni religiose, è di carattere «trasversale», in quanto tocca ambiti più ampi della «materia concordataria». Essa va affrontata con quel metodo della bilateralità, che, usato a livello statale, può e deve esserlo anche a livello regionale. Tale metodo può concretizzarsi in diversi procedimenti che portano a varie tipologie di legislazione regionale direttamente o indirettamente ecclesiastica. Nella legge regionale lombarda sugli oratori del 2001 — circa la quale il volume offre un'appendice di documenti (cfr. pp. 105-120) — coesistono queste «diverse forme di procedimento legislativo regionale in materie direttamente o indirettamente ecclesiastiche» (p. 49). Dopo aver toccato la questione della discriminazione di trattamento nei riguardi di Confessioni che hanno o meno sottoscritto un'intesa con lo Stato, il relatore evidenzia i possibili pericoli di frammentazione e diversificazione eccessiva fra Regioni, fra Confessioni e all'interno dello Stato, che possono derivare dal proliferare di intese regionali non coordinate. L'auspicio finale del relatore riguarda l'inserimento negli Statuti regionali di norme circa

la procedura di formazione del diritto ecclesiastico regionale e sulle modalità di rapporto delle Regioni con le Confessioni religiose.

Nella parte conclusiva il volume riporta gli interventi sulle due relazioni da parte di politici, ecclesiastici ed esperti di diritto, intervenuti all'incontro. Le conclusioni del seminario sono state tratta da Mons. Attilio Nicora, oggi cardinale, il quale ha messo in guardia da alcuni possibili «debolezze» soggiacenti al rapporto Regioni-Confessioni ed ha fatto cenno al ruolo della Conferenza Episcopale italiana sotto questo profilo.

Questo seminario di studio — per usare un'espressione plastica dello stesso Mons. Nicora — ha permesso di scoprire «un masso sotto il quale c'è una vita complessa e magmatica» (p. 82). Due anni dopo il seminario tenuto a Milano, si può confermare che il rapporto fra Regioni e Confessioni religiose acquisisce un'importanza ed anche una complessità sempre maggiori, per cui sarà bene continuare a dedicargli attenzione e studio.

*Antonio Filipazzi*

Ciro TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Studia Antoniana, n. 48, Antonianum, Roma, 2004, p. 249.

La presente monografia costituisce il frutto del lavoro di dottorato in diritto canonico dell'A., conclu-